



**TRIBUNALE DI TORINO**  
**SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

Proc. n. 2018/ 23845 R.G. N.R.

Proc. n. 2019/791 R.G. G.I.P.

**ORDINANZA**

(ARTT. 409, 410 comma 2 C.P.P.)

Il Giudice, dott.ssa Ambra Cerabona  
vista la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. dott.ssa MARCHETTI  
in relazione al procedimento a margine indicato a carico di:

**TONELLI GIANNI in atti generalizzato difeso dall'Avv. Pierfranco Bertolino**  
indagato per il reato di cui all'art. 5 595 c.p.

visto l'atto di opposizione da Francesca Pucciano e Michele Civiello  
sentite le parti all'udienza del 3.4.2019

**OSSERVA**

Occorre immediatamente premettere che l'attuale procedimento è stato iscritto esclusivamente a carico di Tonelli Gianni con riferimento ad un episodio avvenuto il 21.2.2018. mentre, nella parte motiva della richiesta di archiviazione, si fa riferimento anche a soggetti ignoti ma non iscritti.

In particolare in quella circostanza i querelanti si recavano in Piazza Foroni a Torino per motivi personali e, occasionalmente, incontravano dei militanti della Lega che svolgevano attività di propaganda politica. Passando accanto a loro la Pucciano manifestava tutta la sua contrarietà rispetto alla posizione politica della Lega, ed alla sua ideologia ritenuta razzista.

Ne nasceva un confronto con i militanti della lega, immortalato dalle videoriprese allegate alla querela. Durante il colloquio entrambe le persone offese ribadivano di non volersi confrontare con " i razzisti ed i fascisti... che seminano odio e razzismo" ed in più occasioni, in particolare la Pucciano, si rivolgeva agli astanti chiamandoli " sbirri".

Il giorno dopo, sulla pagina facebook dell'indagato veniva pubblicato il video ed, alla fine, l'indagato diceva: " vorrei confrontarmi e capire. Come vedete qui i cervelli che sono atrofizzati, oppure non saprei che spiegazione dare. Queste persone sono i professionisti del disordine pubblico, sono coloro che seminano veramente odio e intolleranza.... Fiancheggiati dalle colonne del partito antipolizia, degli allergici alle divise..."

Ritiene questo Giudice che, sul punto, la richiesta di archiviazione formulata dal P.M sia assolutamente condivisibile soprattutto dove evidenzia la reciprocità delle offese in un contesto in cui, peraltro, i querelanti rifiutavano il confronto tacciando l'interlocutore di essere un razzista ed un fascista. Di qui la reazione, certamente verbalmente dura, di definirli " cervelli atrofizzati" in quanto riottosi al confronto. Ancora, a fronte dell'accusa di essere " seminatori di odio e razzismo" vi è la risposta di essere, stavolta le persone offese "professionisti del disordine che seminano odio" e allergici alle divise.

Insomma, in una ottica, che è davvero troppo definire confronti ma di veri insulti reciproci non sussiste la materialità del delitto contestato all'indagato.

Diversamente a dirsi con riferimento ai commenti inseriti sulla pagina facebook dell'indagato, taluni gravemente lesivi della reputazione delle persone offese e rispetto ai quali ( quantomeno rispetto alle offese più gravi) sono doverose ulteriori indagini da parte del P.M al fine di identificare i soggetti che li hanno inviati.

*La Suprema Corte, ha evidenziato che: " Non è abnorme, e pertanto non è ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il G.i.p., all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., ordini la identificazione e l'iscrizione nel registro delle notizie di reato dei soggetti nei cui confronti il P.M. ha formulato la richiesta, trattandosi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dall'art. 409, comma quarto cod. proc. pen.. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha osservato che l'accertamento del Gip sulla incompletezza delle indagini si estende anche alla compiuta identificazione delle persone a cui gli atti andrebbero attribuiti).( cfr Sez. 6, Sentenza n. 41341 del 09/11/2006)*  
Deve, però, escludersi una responsabilità concorsuale dell'indagato nei " post" da altri pubblicati sulla sua pagina facebook in quanto l'utente non è in grado di operare un controllo preventivo sulle affermazioni postate dagli altri utenti.

**P. Q. M.**

Visti gli artt. 408, 410 e 415. c.p.p.,

Dispone l'archiviazione del procedimento penale nei confronti dell'indagato TONELLI Gianni

Ordina che il P.M., iscriva una autonoma notizia di reato ex art. 595 co 3 c.p. previa identificazione dei soggetti responsabili dei commenti inseriti nella pagina facebook dell'indagato.


Ordina la restituzione degli atti al P.M. per i necessari adempimenti

Manda alla cancelleria per quanto di competenza

Torino, 25.6.2019

Il Giudice

Ambra Cerabona



2

Depositato in Cancelleria  
25/06/19

CANCELLIERE  
D. M. BERRA